

Diffondilo tramite intranet ed affiggilo in bacheca

AGOSTO 2009 - formato elettronico

il foglio

CGIL Bergamo

dei lavoratori della Funzione Pubblica

Questo numero è diffuso solo in formato elettronico

Sommario:

QUALE CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE	pag. 2
EE.LL.- DECRETO ANTICRISI E TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	pag. 4
LA DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI ALLA LUCE DEL DECRETO ANTICRISI	pag. 6
OBIETTIVO RIDURRE DRASTICAMENTE IL CONSUMO DI CARTA	pag. 8
AZIENDA BOLOGNINI E ARRETRATI CONTRATTUALI	pag. 10
DECRETO ANTICRISI: LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LE STABILIZZAZIONI	pag. 12
L'OPERAZIONE TRSPARENZA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA	pag. 15

QUALE CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE?

Non più di un anno fa il problema del generale **basso livello di salari, stipendi e pensioni** reali netti della gran parte dei lavoratori italiani era all'ordine del giorno della politica, come il fatto che alla crescita del valore nominale di detti salari, stipendi e pensioni non corrispondesse un eguale crescita del loro valore reale a causa anche delle maggiori ritenute fiscali (effetto del cosiddetto fiscal-drag).

Oggi, più o meno strumentalmente, si discute della reintroduzione delle gabbie salariali, di una, non si sa bene quanto ampia detassazione del salario accessorio collegato alla produttività, e sembra essere svanito nel nulla il problema del progressivo e generale impoverimento di chi deve sopravvivere grazie al reddito derivante dal proprio lavoro.

Effetto della crisi.

Non solo, ma per riequilibrare i conti di un sistema sociale che pare sempre più fuori controllo, visto il progressivo invecchiamento della popolazione, si riapre il discorso sul **prolungamento dell'età pensionabile** anche oltre i provvedimenti appena assunti con la conversione dell'ennesimo "decreto anticrisi" (65 per le donne nel pubblico impiego entro il 2018, con innalzamento di in anno ogni due fino al raggiungimento di tale data, adeguamento dell'età pensionabile alle aspettative di vita dal 1° gennaio 2015).

Tuttavia in questi caldi ed afosi giorni d'estate veniamo, sempre più distrattamente e frammentariamente informati che in alcuni casi si è riscontrato che perfino ristoratori e albergatori, da anni operanti nel settore, risultano essere perfettamente sconosciuti al fisco, che il gettito IRPEG risulta essere poca cosa per le entrate dello stato, che esistono siti molto frequentati che spiegano agli ipotetici facoltosi contribuenti italiani come sia facile costituire società off-shore e portare i propri capitali nei cosiddetti paradisi fiscali al fine di eludere o evadere il fisco e che intere categorie di stimati liberi professionisti guadagnano meno di un pensionato medio.

L'Italia, si sa, è da sempre lo stato europeo dove l'evasione fiscale è più elevata.

Ma, mentre il Presidente degli Stati Uniti d'America vuole fare i conti in tasca ai suoi connazionali che posseggono conti correnti in Svizzera, il Ministro Tremonti, torna ai suoi vecchi amori, e superando d'un balzo la fase dell'interventismo statale contro le storture dell'economia di mercato, riscopre l'ennesimo condono, **vale a dire la sua terza versione dello scudo fiscale**. Proprio chi ha portato illecitamente i propri soldi all'estero potrà facilmente rimpatriarli in modo pulito, con la garanzia dell'anonimato e la certezza che non vi saranno futuri accertamenti, come per le precedenti versioni.

Qualche onorevole del PDL ha avuto modo di dichiarare: "Quando c'è di mezzo un interesse più alto bisogna anche sapersi turare il naso." Mentre un noto "esponente dell'opposizione" Rocco Bottiglione ha affermato: "questo terzo scudo fiscale non è

concepito come un provvedimento da cui ripartire per una riforma strutturale e definitiva. Trasmette ai cittadini anche onesti col fisco un unico messaggio: evadere si può, visto che prima o poi un condono arriva".

Facce che si ripetono, storie che si ripetono.

Nessun governo può però pensare di mantenere il consenso dei lavoratori se i sacrifici, spesso mascherati da roboanti slogan contro il sistema bancario e la speculazione, **viaggiano solo a senso unico.**

28 agosto 2009

G. M. B.

DA: Guida al pubblico impiego - Viminale risponde

Finanziamento posizioni organizzative Un'amministrazione, che dispone di una popolazione di 28mila abitanti e il cui organigramma prevede attualmente 12 posizioni organizzative, ha chiesto se possa procedere ad una rideterminazione della propria dotazione organica, istituendo delle aree dirigenziali con a capo un dirigente, nelle quali dovrebbero confluire diversi settori con conseguente riduzione delle stesse posizioni organizzative al fine di contenere l'incremento della spesa. L'ente ha chiesto quindi se le risorse destinate al pagamento dei compensi per le posizioni organizzative possano, dopo l'istituzione della dirigenza, confluire in modo stabile e definitivo nel fondo previsto dall'art. 2, lett. c), dell'art. 17 del Ccnl 1° aprile 1999.

SI

Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'art.11 del Ccnl 31marzo 1999, recante disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche, prevede che negli enti ove non è prevista la dirigenza il trattamento economico spettante ai titolari di posizione organizzativa è posto a carico dei rispettivi bilanci.

Diversamente, negli enti ove è prevista la qualifica dirigenziale, per il finanziamento degli oneri relativi agli incarichi di posizione organizzativa deve farsi riferimento alla disciplina recata dall'art.17, co. 2, lett. c), del Ccnl del 1° aprile 1999,

che prescrive l'utilizzazione delle disponibilità delle risorse decentrate stabili.

Pertanto, codesto ente, a seguito dell'istituzione di posti di qualifica dirigenziale potrà, nella fase di prima costituzione del "fondo di retribuzione e di risultato", come sostenuto anche dall'Aran, far confluire nel predetto fondo anche le risorse in precedenza utilizzate per il pagamento delle posizioni organizzative conferite nel periodo in cui l'ente era privo di posti di dirigente (Prot. N 15700/5B7 U. 0001816).

EE.LL. – DECRETO ANTICRISI E TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Il decreto “anticrisi”, in attesa della sua conversione in legge, prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano “per il futuro”, adottando entro il 31 dicembre 2009 idonee misure organizzative, “il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti”; le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione.

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, continua l'art. 9 del citato decreto, “**il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa** ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta **responsabilità disciplinare ed amministrativa.**”

Quanto alla liquidazione delle somme dovute occorre ricordare che la legge 231/02 dispone che, salvo diversa pattuizione tra le parti, questa avvenga **entro 30 giorni** dal ricevimento della fattura o di altra valida richiesta di pagamento.

Detto così, tutto pacifico, salvo che in questi anni gli enti locali soggetti al patto di stabilità, per rispettare le regole previste dallo stesso patto, in particolare il saldo finanziario in termini di cassa, hanno accumulato **notevoli debiti pregressi** rinviando i pagamenti ad esercizi successivi.

La questione è di tale rilievo che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo, della regione Lombardia con deliberazione del 1° giugno 2009 n. 125 ha sollevato la questione di **legittimità costituzionale in relazione alle previsioni del patto di stabilità interno relativamente ai saldi da conseguire in termini di cassa.**

Osserva la Corte dei conti della Lombardia :”Stabilire un limite ai pagamenti che di anno in anno le amministrazioni territoriali possono legittimamente effettuare si pone in contrasto con le regole di fondo del sistema contabile e, conseguentemente, con le disposizioni costituzionali che regolano l'esercizio del potere da parte dello Stato. Infatti, a fronte di un sistema imperniato sulla gestione di competenza e su obbligazioni legittimamente assunte nei confronti di terzi **non è né razionale né legittimo stabilire le regole del patto di stabilità in modo da imporre, in caso di lecita assunzione di impegni di spesa in esercizi precedenti, la scelta fra pagare il debito violando le disposizioni sul patto di stabilità o osservare queste ultime e violare le regole sul pagamento dei debiti (regolarmente) assunti.**”.

In attesa che la Corte costituzionale decida su ammissibilità e fondatezza del ricorso, considerati gli obblighi per il funzionario che adotta gli impegni di spesa, ammesso che riesca a rispettarli, è presumibile che diversi **enti non saranno in grado di rispettare il patto di stabilità** interno con le pesanti conseguenze che, attualmente, da ciò derivano anche **in materia di personale.**

Pare evidente, a questo punto, che anche le regole del patto di stabilità debbano essere modificate e non solamente quelle che impongono tempestività nei pagamenti.

Bergamo, 22 luglio 2009

Per la Funzione Pubblica CGIL
F.to Gian Marco Brumana

DA: Guida al pubblico impiego - Viminale risponde

Assunzioni - Può un'amministrazione procedere, ai sensi del co. 4bis dell'art. 208 del Dlgs n. 285/1992, all'assunzione di un agente di polizia municipale stagionale, oltre il limite di spesa previsto per il personale comunale dalla normativa assunzionale?

SI

Al riguardo, si fa presente che il co. 4bis dell'art.208 del Dlgs n. 285/1992, aggiunto dal co. 564 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, prevede la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, utilizzando la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione stradale.

Tale norma, quindi, introdotta per fronteggiare le particolari esigenze del servizio di polizia municipale, anche alla luce delle limitazioni assunzionali dettate dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, prevede che il finanziamento delle spese sostenute per dette assunzioni sia a carico del fondo a specifica destinazione da istituirsi con i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Ed è per tale motivo, come chiarito con circolare del ministero dell'Interno F.L. n. 5/2007, che le spese sostenute per le assunzioni in questione non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale (Prot. n. 15700/6 6878).

LA DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI ALLA LUCE DEL DECRETO ANTICRISI

Il cosiddetto “decreto anticrisi” (D.L. 78/2009) convertito con modifiche il 3.8.2009 dalla L. 102/2009 **non modifica la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni** di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001: l’art. 17, infatti, fa un continuo riferimento al “rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica”.

Sono confermati pertanto per le **amministrazioni centrali** i limiti generali (fatte salve le discipline speciali) entro cui contenere il *turnover*:

- **del 10% della spesa del personale cessato nell’anno precedente per il 2009;**
- **del 20% della spesa del personale cessato nell’anno precedente per gli anni 2010 e 2011**

Proprio nell’ambito di tale vincolo trovano applicazione le novità in materia di stabilizzazione del personale precario, con esclusione, delle assunzioni e delle stabilizzazioni relative ad anni precedenti e non ancora attuate.

Anche per gli **enti locali** rimangono in essere i vincoli previsti in tema del personale e di regime delle assunzioni previsti nell’art. 76 del D.L. 112/2008.

In particolare si ribadisce che la disposizione del comma 5 del citato art. 76 del D.L. 112/2008 relativa alla riduzione delle spese del personale rispetto al volume delle spese correnti è da considerarsi norma di principio, come ha recentemente confermato, in sede di controllo, la Corte dei conti della regione Veneto. Quindi, in attesa del DPCM che individui parametri e criteri di virtuosità tali da determinare per il futuro le diverse possibilità di assunzione negli enti locali, l’incidenza delle spese di personale in rapporto alle spese correnti produce effetti vincolanti solo nel caso in cui sia **pari o superiore al 50% delle spese correnti**. In tal caso è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Per il resto si rinvia agli altri numerosi vincoli imposti in materia di spese del personale dal legislatore agli enti locali e previsti nel citato art. 76 del D.L. 112/2008 e nelle leggi finanziarie del 2007 e 2008.

Importanti novità, invece sono previste per quanto riguarda **l’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile**. Ricordiamo che tale materia era stata trattata recentemente sia **dalla finanziaria 2008**, che aveva previsto la possibilità di ricorrere a tale strumento entro il tetto di 3 mesi o di esigenze stagionali, e successivamente **dal D.L. 112/2008** che superava il precedente limite previsto dalla finanziaria 2008, stabilendo il divieto di **ricorrere** all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali **per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio**.

La riscrittura dell'art. 36 comma 3 del D.Lgs 165/2001 da parte dell'art. 17 comma 26 lettera b) del D.L. 78/2009 ha di fatto cancellato qualsiasi limite temporale al ricorso di contratti di lavoro flessibile. Tale norma stride notevolmente, sia con la politica di normalizzazione e di contenimento del ricorso al lavoro precario intrapresa nel recente passato, sia addirittura con un'altra norma presente nel "decreto anticrisi" stesso, quella delle stabilizzazioni, poichè sembra riaprire le porte ad un uso distorto di contratti di lavoro flessibile.

Le uniche forme di salvaguardia per un loro uso corretto che il D.L. 78 prevede sono:

➤ la redazione, da parte delle amministrazioni, di un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere entro il 31 gennaio di ciascun anno ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al D.Lgs 30.7.99 n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (che provvederà poi alla stesura di una relazione annuale al Parlamento)

➤ la mancata erogazione della retribuzione di risultato a quei dirigenti che si rendessero responsabili di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile.

Ci domandiamo se queste due semplici disposizioni saranno sufficienti a scongiurare il ritorno ad una situazione cronica di ricorso a forme di precariato.

Sempre in tema di lavoro flessibile c'è da ricordare che il decreto anticrisi amplia la gamma delle forme di assunzione flessibile cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere, per cui oltre alle assunzioni a tempo determinato, ai contratti di somministrazione, e ai contratti di formazione lavoro, l'art. 17 comma 26 lettera a) introduce anche **il lavoro accessorio**.

Infine, sempre in materia di lavoro flessibile, il D.L. 78/2009 all'art. 17 comma 26 lettera d) prevede che le possibilità di dare preferenza ai lavoratori assunti più volte a tempo determinato e/o come stagionali nello stesso ente (possibilità inserite nel D.Lgs 368/2001 articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies) si applicano solamente al personale per la cui assunzione è previsto unicamente il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Certo in una realtà come quella bergamasca dove il numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione ed ai servizi erogati è ben al di sotto della media sia nazionale che regionale, la conferma dei vincoli finanziari prevista dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa del personale, non sembra un'accettabile soluzione se non mettendo in conto un'inevitabile ripercussione negativa sulla qualità e quantità dei servizi erogati al cittadino.

Bergamo, 26 agosto 2009

Alessandro Carolei

DA: Guida al pubblico impiego - Viminale risponde

Utilizzo di graduatoria di altro comune Un comune con una popolazione di 1.317 abitanti ha chiesto se per l'assunzione di un dipendente, nel rispetto della vigente normativa in materia, possa attingere alla graduatoria concorsuale di un altro comune, ai sensi dell'art. 3, co. 61, della legge n. 350/2003, tenuto conto che non vi è nessuna previsione regolamentare in tal senso né è stato stipulato un preventivo accordo tra gli enti.

NO

Al riguardo si fa preliminarmente presente che questo ministero già in passato ha sostenuto la possibilità per gli enti locali di attingere a graduatorie di altri enti in presenza di una specifica previsione regolamentare. Le modifiche apportate all'art. 117 della Costituzione hanno, peraltro, ampliato tale potestà regolamentare.

Si ritiene, quindi che codesto ente possa procedere all'adozione di norme regolamentari atte a disciplinare la facoltà di assumere personale mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti di altri enti, previo accordo tra gli stessi. Si

ritiene, inoltre, che al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono sovrintendere a tutto l'operato delle pubbliche amministrazioni, l'accordo tra le amministrazioni interessate debba avvenire, preferibilmente, prima della formale approvazione della graduatoria stessa.

Per completezza di informazione si soggiunge che, ai fini dell'utilizzazione della graduatoria, dovranno comunque essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall'art. 91 del Dlgs n. 267/2000, secondo i quali la graduatoria deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo (Prot. n. 157005A3 0004435).

OBIETTIVO: RIDURRE DRASTICAMENTE IL CONSUMO DI CARTA

L'art. 32 della legge 69/2009 (*collegato – a dire il vero un po' distante nel tempo – alla finanziaria 2009*) prevede l'eliminazione degli sprechi relativi ai documenti in forma cartacea.

“A far data dal 1° gennaio 2010, – dispone il citato articolo – gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi **aventi effetto di pubblicità legale** si intendono assolti con la **pubblicazione nei propri siti informatici** da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.”

Inoltre il comma 2 dello stesso articolo prevede che: “Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti **procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci**, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, **provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici**, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.”

Infine il comma 5 dell'art. 32 della legge 69/2009 dispone che:” A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, **le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale**, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in **via integrativa**, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.”

Le disposizioni sopra citate sono destinate a modificare non poco le modalità di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, qualcuno ha definito questa una sorta di rivoluzione copernicana per la pubblica amministrazione, certo è che le **amministrazioni dovranno attrezzarsi per rendere sicuri ed accessibili i documenti pubblicati in forma digitale**, per adeguare sia dal punto di vista regolamentare, ma soprattutto organizzativo i procedimenti di efficacia degli stessi atti amministrativi, mentre **nuove e diverse responsabilità graveranno sul personale, in particolare per coloro a cui è affidata la responsabilità dell'aggiornamento e della tenuta dei siti informatici**.

Bergamo, 24.7.2009

Per la Funzione Pubblica CGIL
F.to Gian Marco Brumana

DA: Guida al pubblico impiego - Viminale risponde

Assunzioni di personale e percentuali di riserva Un comune, che avrebbe l'intenzione di ridefinire la dotazione organica e il fabbisogno del personale per il triennio 2009-

2011 prevedendo 7 progressioni verticali e nessuna assunzione esterna, ha chiesto di conoscere se il principio dell'adeguato accesso dall'esterno possa essere rispettato prendendo a riferimento tutte le assunzioni fatte anche negli anni precedenti e quindi prescindendo dal periodo di vigenza del nuovo fabbisogno di personale.

NO

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che, com'è noto, le progressioni verticali costituiscono a tutti gli effetti assunzioni. Infatti, giova rammentare che il Consiglio di Stato, con parere reso nell'adunanza della Commissione speciale del pubblico impiego del 9 novembre 2005, n. 3556, ha ritenuto che la progressione verticale rientrasse nel blocco delle assunzioni, tenuto conto che nel passaggio da un'area all'altra si verifica, al pari dell'assunzione, una novazione del rapporto di lavoro, trattandosi di accesso a funzioni più elevate. Peraltro, già l'art. 4 del Ccnl 31 marzo 1999 prevede che gli enti, nel disciplinare la procedura delle progressioni verticali, devono assicurare il rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del Dlgs n. 165/2001, tra cui quello che le procedure selettive indette per l'accertamento delle professionalità richieste garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno, misura che, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 164/2002, non può essere inferiore al 50% dei posti previsti in ciascuna categoria. Ciò posto, relativamente al caso in esame, si rappresenta che la previsione di coprire i posti con le sole progressioni verticali escludendo assunzioni esterne non risulta in linea con il richiamato principio costituzionale e con la citata percentuale del 50% fissata per l'accesso dall'esterno, dovendosi, peraltro, ritenere che il rispetto di detta percentuale deve essere comunque assicurato nell'ambito del triennio di riferimento della nuova programmazione del fabbisogno del personale che, per codesto ente, è quella relativa agli anni 2009 – 2011. Resta inteso che eventuali assunzioni e quindi anche le progressioni verticali potranno avvenire solamente nel rispetto della normativa assunzionale attualmente vigente e nel rispetto del patto di stabilità interno (Prot. n. 15700 15A002677).

AZIENDA BOLOGNINI E ARRETRATI CONTRATTUALI

Abbiamo letto il comunicato del coordinatore della RSU dell'Azienda ospedaliera di Seriate che, informando i lavoratori della firma definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro, ha scritto di aver sentito il Rag. Testa e con lui "concordato il pagamento degli arretrati e l'adeguamento della paga tabellare nel mese di agosto 2009".

Ora non ci interessa fare polemica e riteniamo molto utile il lavoro di informazione ai lavoratori, sia per quello che riguarda il livello nazionale, che per gli accordi che si sottoscrivono in azienda. È la prima volta, però, che viene rivendicato un accordo in sede

aziendale (il pagamento degli arretrati e l'adeguamento tabellare) di materie che sono obblighi del datore di lavoro in seguito alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale. Non serve nessun accordo tra il coordinatore della RSU e l'azienda per pagare gli arretrati e incrementi contrattuali sul tabellare a seguito della sottoscrizione del CCNL essendo un atto dovuto entro il termine di trenta giorni dalla relativa sottoscrizione.

Tutti i lavoratori della sanità pubblica in Italia hanno percepito in modo automatico e senza mediazioni gli arretrati contrattuali; forse è utile dedicare il tempo della contrattazione a ciò che si deve contrattare in sede aziendale e non a ciò che l'azienda deve comunque riconoscere ai lavoratori.

Giacomo Pessina

a cura della Fp Cgil LOMBARDIA

CCCNL Sanità pubblica 2008/2009, sottoscritto il 31 Luglio 2009

Calcolo degli arretrati fino ad agosto 2009:

Gli arretrati spettanti fino a agosto 2009 se non è stata percepita la IVC sono quelli riportati nella colonna " d "

Gli arretrati spettanti fino ad agosto 2009 se è stata percepita la IVC sono quelli riportati nella colonna " h "

Il nuovo stipendio spettante dal mese di settembre 2009 è quello indicato nella colonna " i "

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Cat. e pos.	ATTUALE STIPENDIO MENSILE dal 01/02/2007	AUMENTO MENSILE dal 01/01/2008 v.tab.A	AUMENTO MENSILE dal 01/01/2009 v.tab.A	ARRETRATI 01/01/2008 31/08/2009 se non è pagata IVC	IVC da apr.08 a giu.08 0,51% su tab.2007	IVC da lug 08 in poi 0,85% su tab.2007	Totale IVC da apr.08 a ago.09 se è già pagata	ARRETRATI 01/01/2008 31/08/2009 se è stata pagata IVC	NUOVO STIPENDIO 01/01/2009 pagato in set.09
	a	b	c	d=bx13+cx8	e	f	g=ex3+fx15	h = d - g	i = a + c
A	1.317,60	6,42	51,39	494,58	6,72	11,20	188,15	306,43	1.368,99
A 1	1.354,12	6,60	52,82	508,36	6,91	11,51	193,37	314,99	1.406,94
A 2	1.389,71	6,77	54,21	521,69	7,09	11,81	198,45	323,24	1.443,92
A 3	1.410,90	6,87	55,03	529,55	7,20	11,99	201,48	328,07	1.465,93
A 4	1.435,12	6,99	55,98	538,71	7,32	12,20	204,94	333,77	1.491,10
A 5	1.459,76	7,11	56,94	547,95	7,44	12,41	208,45	339,50	1.516,70
B	1.423,81	6,94	55,54	534,54	7,26	12,10	203,32	331,22	1.479,35
B 1	1.464,78	7,14	57,13	549,86	7,47	12,45	209,17	340,69	1.521,91
B 2	1.507,41	7,34	58,80	565,82	7,69	12,81	215,26	350,56	1.566,21
B 3	1.534,26	7,48	59,85	576,04	7,82	13,04	219,09	356,95	1.594,11
B 4	1.566,20	7,63	61,09	587,91	7,99	13,31	223,65	364,26	1.627,29
B 5	1.598,80	7,79	62,36	600,15	8,15	13,59	228,31	371,84	1.661,16
Bs	1.475,28	7,19	57,54	553,79	7,52	12,54	210,67	343,12	1.532,82

Bs 1	1.521,37	7,41	59,34	571,05	7,76	12,93	217,25	353,80	1.580,71
Bs 2	1.566,34	7,63	61,10	587,99	7,99	13,31	223,67	364,32	1.627,44
Bs 3	1.598,38	7,79	62,35	600,07	8,15	13,59	228,25	371,82	1.660,73
Bs 4	1.651,39	8,05	64,41	619,93	8,42	14,04	235,82	384,11	1.715,80
Bs 5	1.706,20	8,31	66,55	640,43	8,70	14,50	243,64	396,79	1.772,75
C	1.632,02	7,95	63,66	612,63	8,32	13,87	233,05	379,58	1.695,68
C 1	1.682,66	8,20	65,63	631,64	8,58	14,30	240,28	391,36	1.748,29
C 2	1.741,38	8,49	67,92	653,73	8,88	14,80	248,67	405,06	1.809,30
C 3	1.800,55	8,77	70,23	675,85	9,18	15,30	257,12	418,73	1.870,78
C 4	1.887,55	9,20	73,63	708,64	9,63	16,04	269,54	439,10	1.961,18
C 5	1.978,78	9,64	77,18	742,76	10,09	16,82	282,57	460,19	2.055,96
D	1.772,03	8,63	69,12	665,15	9,04	15,06	253,05	412,10	1.841,15
D 1	1.836,94	8,95	71,65	689,55	9,37	15,61	262,32	427,23	1.908,59
D 2	1.896,09	9,24	73,96	711,80	9,67	16,12	270,76	441,04	1.970,05
D 3	1.954,81	9,53	76,25	733,89	9,97	16,62	279,15	454,74	2.031,06
D 4	2.014,00	9,81	78,56	756,01	10,27	17,12	287,60	468,41	2.092,56
D 5	2.074,45	10,11	80,92	778,79	10,58	17,63	296,23	482,56	2.155,37
D 6	2.149,51	10,48	83,84	806,96	10,96	18,27	306,95	500,01	2.233,35
Ds	1.911,01	9,31	74,54	717,35	9,75	16,24	272,89	444,46	1.985,55
Ds 1	1.985,98	9,68	77,46	745,52	10,13	16,88	283,60	461,92	2.063,44
Ds 2	2.062,95	10,05	80,47	774,41	10,52	17,54	294,59	479,82	2.143,42
Ds 3	2.142,14	10,44	83,56	804,20	10,92	18,21	305,90	498,30	2.225,70
Ds 4	2.207,81	10,76	86,12	828,84	11,26	18,77	315,28	513,56	2.293,93
Ds 5	2.276,23	11,09	88,79	854,49	11,61	19,35	325,05	529,44	2.365,02
Ds 6	2.370,07	11,55	92,45	889,75	12,09	20,15	338,45	551,30	2.462,52

DECRETO ANTICRISI: LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LE STABILIZZAZIONI

Il D.L. n. 78/2009, decreto "anticrisi" la cui conversione in legge è attualmente oggetto del dibattito parlamentare, integra, senza apportare modifiche rilevanti, le disposizioni previste in materia di **stabilizzazioni dei rapporti di lavoro** nelle pubbliche amministrazioni.

Infatti l'art. 17 dello stesso decreto **prevede che:**

1. le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, compreso le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, ecc. (*vedasi comma 523 dell'unico articolo della finanziaria 2007, legge 296/2006*), gli enti di ricerca **possano procedere alle stabilizzazioni** di personale secondo la disciplina dell'art. 1, comma 526 della legge 296/2006 fino al 31 dicembre

2010 e le relative autorizzazioni **possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009**. Nulla invece muta per regioni, enti locali, sanità, ecc. che potranno procedere a stabilizzare il personale secondo **la disciplina e nei termini previsti dalle leggi finanziarie per il 2007 ed il 2008**. Il tanto paventato blocco delle stabilizzazioni al 30 giugno 2009 non è, quindi, avvenuto;

2. le amministrazioni pubbliche di cui all'art 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001 (compreso dunque sanità, enti locali, regioni, camere di commercio) **possano prevedere**, nel triennio 2010-2012, **una riserva non superiore al 40% dei posti messi a concorso** per il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato **in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione** del rapporto di lavoro secondo la disciplina delle leggi finanziarie per il 2007 e il 2008, "nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale", previo espletamento delle procedure di mobilità previste dall'art. 34 del D.Lgs 165/2001;
3. le stesse amministrazioni, sempre nel triennio 2010-2012 ed alle stesse condizioni indicate al precedente punto 2), **possano bandire concorsi pubblici per titoli ed esami**, finalizzati a valorizzare con **apposito punteggio l'esperienza professionale maturata**" anche per il personale **con incarico di collaborazione coordinata e continuativa in possesso dei requisiti** di cui all'art 3, comma 94, lettera b), della finanziaria del 2008.

Le **opportunità** offerte per procedere a ulteriori stabilizzazioni di personale precario risultano, pertanto, **limitate** è, tuttavia, importante adoperarsi:

- perché le possibilità di utilizzo della riserva e di valutazione dei titoli per l'esperienza professionale maturata, per il triennio 2010-2012, **sia effettivamente attuata** dalle singole amministrazioni;
- perché venga ampliata la platea dei lavoratori che possano fruire di tali opportunità.

Bergamo, 27 luglio 2009

Per la FP-CGIL
F.to Gian Marco Brumana

DA: Guida al pubblico impiego - Viminale risponde

Stabilizzazione di personale Un'amministrazione ha chiesto se sia possibile stabilizzare un'unità di personale, assunta con vari contratti a tempo determinato con il profilo di istruttore di vigilanza cat. C1, e in possesso dei requisiti di servizio previsti dal co. 558 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, tenuto conto che detto dipendente è cessato dal servizio per dimissioni il 13 novembre 2008, che l'ente ha avuto una cessazione nell'anno 2003 per un posto di cat. C1 relativo all'area amministrativa e che la spesa di personale per l'anno 2008 risulta inferiore a quella sostenuta per l'anno 2004.

SI

Al riguardo si fa presente che la legge n. 133 del 2008 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 112/2008, all'art. 76, co. 2, ha sospeso, fino all'emanazione del Dpcm di cui al co. 6 del medesimo art. 76, le deroghe previste dal co. 121 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, ad eccezione dei comuni con un numeromassimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci. In virtù di tale previsione codesto ente, con un numero di dipendenti pari a 3, potrebbe procedere all'applicazione della citata disposizione derogatoria. Ciò posto, relativamente allo specifico quesito si rappresenta che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti da detta normativa (spesa di personale non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%; rapporto medio dipendenti popolazione non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20%), il cui possesso costituisce "condicio sine qua non" per l'attivazione della deroga normativamente prevista, codesto ente potrà operare, anche procedendo alla stabilizzazione di personale, oltre il limite delle cessazioni intervenute nell'esercizio precedente, come peraltro evidenziato dal ministero dell'Economia e delle finanze, fermo restando che la programmazione in aumento delle spese di personale dovrà essere analiticamente motivata e dovrà essere correlata ad incontrovertibili esigenze di natura organizzativa. Ad ogni buon conto appare opportuno rammentare che, nel procedere alla stabilizzazione, che com'è noto deve avvenire nei limiti dei posti in organico, l'ente dovrà tenere conto di quanto stabilito in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale, avendo cura di riservare, nel triennio di riferimento, almeno il 50% dei posti disponibili nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso dall'esterno. Si soggiunge da ultimo che, una volta avviata la procedura di stabilizzazione, il soggetto di cui trattasi dovrà presentare apposita domanda di partecipazione, tenuto conto che lo stesso risulta attualmente dimissionario. Resta inteso che l'eventuale stabilizzazione di detto personale comporterà la modifica del profilo in modo tale che vi sia coincidenza tra il profilo posseduto e quello relativo al posto da ricoprire di istruttore amministrativo (Prot. n. 15700 5B20001368).

L'OPERAZIONE TRASPARENZA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Chi ha consultato o volesse consultare in questo periodo il sito del Dipartimento della Funzione Pubblica è sicuramente rimasto colpito o lo sarà dalla grande scritta che appare nella pagina iniziale "Operazione trasparenza".

Ad essa è collegato il testo della circolare n. 3 del 17.07.2009 con la quale il Ministro Renato Brunetta ha emanato le **prime indicazioni operative** per la corretta applicazione della pubblicazione dei dati **sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale** in applicazione dell'art. 21 della legge n. 69/2009.

Per le pubbliche amministrazioni è **obbligo pubblicare sul sito internet istituzionale** i dati relativi agli emolumenti annualmente percepiti dai dirigenti, sia che riguardino il trattamento economico fondamentale che quello accessorio, così come il *curriculum vitae*, e secondo le modalità degli allegati schemi. Inoltre i siti internet delle amministrazioni pubbliche devono riportare i riferimenti **telefonici e di posta elettronica dei dirigenti**.

Dati analoghi devono essere pubblicati sui siti istituzionali per i **segretari comunali e provinciali**.

Per quanto riguarda le **assenze** ogni ufficio dirigenziale deve pubblicare i dati **mensili** relativi alle **percentuali di assenza rispetto al numero dei giorni lavorativi del proprio personale**. Tale pubblicazione, che comprende anche il dirigente, è prevista in modo **indifferenziato raggruppando tutte le assenze derivanti da motivi diversi** (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.)

E' solo il caso di ricordare, inoltre, che in aggiunta ai dati sopra indicati devono essere pubblicati sul sito internet il **testo del contratto collettivo decentrato integrativo del 2008** e le **schede informative 2 e 15** del conto annuale delle spese del personale, sempre per l'anno 2008.

Secondo il Ministro la pubblicazione sarebbe dovuta avvenire nel più breve tempo possibile e comunque **entro il mese di luglio**, ma, a seguito di una prima verifica, la gran parte degli enti pare **non essersi adeguata alle disposizioni del Ministro Brunetta**, anche se, soprattutto negli enti locali, le eccezioni non mancano.

Certamente come FP-CGIL non siamo pregiudizialmente contrari ad una "operazione trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni che comprenda anche il trattamento economico dei dipendenti, tuttavia non possiamo non sottolineare che è

assai poco trasparente rilevare e pubblicare le assenze di chi lavora in maniera **indistinta**, mischiando i dati delle assenze per malattia con quelli delle assenze per ferie, quelli delle assenze per permessi con quelli dei congedi per maternità, ecc.

Dopo una formidabile campagna mediatica sull'abnorme assenteismo dei dipendenti pubblici, "fannulloni" per antonomasia, **presentare al cittadino**, che certamente non legge le circolari del Ministro, **dati che mischiano le assenze per ferie a quelle per malattia o permessi ci pare francamente non solo poco trasparente, ma volutamente mistificante.**

Suggeriamo, pertanto, alle amministrazioni pubbliche che si apprestano a dare attuazione al disposto dell'art. 21 della legge n. 69/2009 di pubblicare i dati relativi alle assenze del proprio personale **in modo differenziato**, prendendo in esame distintamente le assenze in relazione alla loro causa, solo così si potrà davvero parlare di "operazione trasparenza" e non di operazione confusione.

Bergamo, 4 agosto 2009

Per la FP-CGIL
F.to Gian Marco Brumana

DA: Guida al pubblico impiego - Viminale risponde

Utilizzo graduatorie concorsuali di altro comune Un comune ha chiesto se, per l'assunzione di nuovo personale, sia possibile attingere alla graduatoria concorsuale di un altro comune, ai sensi dell'art. 3, co. 61, della legge n. 350/2003.

SI

Nel caso affermativo, il comune chiede di conoscere altresì se l'accordo con l'ente che amministra la graduatoria possa intervenire anche successivamente alla formale approvazione della graduatoria stessa.

NO

Al riguardo si fa preliminarmente presente che questo ministero già in passato ha sostenuto la possibilità per gli enti locali di attingere a graduatorie di altri enti in presenza di una specifica previsione regolamentare.

Si condividono, peraltro, le argomentazioni svolte da codesta Prefettura circa la necessità che il predetto accordo tra le amministrazioni interessate avvenga prima della formale approvazione della graduatoria stessa, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono sovrintendere a tutto l'operato delle pubbliche amministrazioni.

Per completezza di informazione si soggiunge che dovranno comunque essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall'art. 91 del Dlgs n. 267/2000, secondo i quali la graduatoria deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo (Prot. n. 15700/5A3 0014127).

FUNZIONE PUBBLICA CGIL
Bergamo

COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
ccnl biennio economico 2008-2009
firmato il 31 luglio 2009

La colonna "g" indica l'importo degli arretrati per i dipendenti che non hanno percepito l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC).

La colonna "i" indica l'importo degli arretrati per i dipendenti che hanno già percepito la IVC

cat. e pos.	Gabellare Mensile dal 1/2/07	aumento mensile da 1/4/08	aumento mensile da 1/7/08	aumento mensile da 1/1/09	tabellare mensile dal 1/1/09	tabellare annuo dal 1/1/09	Arretrati al 30/7/09	IVC al 30/7/09	Arretrati meno IVC al 30/7/09
							$g=(bx3)+(cx7)+(dx7)$	$h=(bx3)+(cx14)$	$i= g - h$
	A	$b=a \times 0,51\%$	$c=a \times 0,85\%$	d	$e=a+d$	$f=e \times 12m$			
A 1	1.310,35	6,68	11,14	49,20	1.359,55	16.314,57	442,41	175,98	266,43
A 2	1.328,63	6,78	11,29	49,20	1.377,83	16.533,95	443,78	178,43	265,35
A 3	1.356,43	6,92	11,53	50,60	1.407,03	16.884,36	455,66	182,17	273,49
A 4	1.381,41	7,05	11,74	50,60	1.432,01	17.184,06	457,53	185,52	272,01
A 5	1.411,04	7,20	11,99	50,60	1.461,64	17.539,65	459,75	189,50	270,24
B 1	1.384,46	7,06	11,77	52,60	1.437,06	17.244,72	471,76	185,93	285,82
B 2	1.408,37	7,18	11,97	52,60	1.460,97	17.531,61	473,55	189,14	284,40
B 3	1.463,56	7,46	12,44	55,60	1.519,16	18.229,92	498,67	196,56	302,12
B 4	1.485,78	7,58	12,63	55,60	1.541,38	18.496,61	500,34	199,54	300,80
B 5	1.511,80	7,71	12,85	55,60	1.567,40	18.808,79	502,28	203,03	299,25
B 6	1.539,70	7,85	13,09	55,60	1.595,30	19.143,58	504,37	206,78	297,59
B 7	1.592,93	8,12	13,54	63,60	1.656,53	19.878,40	564,35	213,93	350,42
C 1	1.557,98	7,95	13,24	63,20	1.621,18	19.454,15	558,94	209,24	349,70
C 2	1.596,62	8,14	13,57	63,20	1.659,82	19.917,86	561,83	214,43	347,40
C 3	1.642,45	8,38	13,96	63,60	1.706,05	20.472,62	568,06	220,58	347,47
C 4	1.696,41	8,65	14,42	63,60	1.760,01	21.120,11	572,09	227,83	344,26
C 5	1.760,71	8,98	14,97	64,40	1.825,11	21.901,32	582,50	236,46	346,04
D 1	1.699,89	8,67	14,45	64,00	1.763,89	21.166,71	575,15	228,30	346,86
D 2	1.786,32	9,11	15,18	64,00	1.850,32	22.203,89	581,62	239,90	341,71
D 3	1.957,68	9,98	16,64	70,50	2.028,18	24.338,14	639,93	262,92	377,02
D 4	2.044,31	10,43	17,38	70,50	2.114,81	25.377,76	646,41	274,55	371,86
D 5	2.138,74	10,91	18,18	70,50	2.209,24	26.510,86	653,48	287,23	366,25
D 6	2.284,19	11,65	19,42	77,70	2.361,89	28.342,72	714,76	306,77	407,99